Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 febbraio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

Avvisi del Capo provvisorio dello Stato . . . Pag. 482

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1946, n. 662.
Norme penali relative alla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1946-47 . . . . Pag. 482

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 663.
Modificazioni alla composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello delle Forze armate dello Stato . . . . Pag. 483

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 664.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Monteprandone (Ascoli Piceno). Pag. 484

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 665.
Erezione in ente morale del Circolo ricreativo « La Fenice », con sede in Senigallia (Ancona) . . . . Pag. 484

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 666.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Povere Figlie di Sant'Antonio », con casa generalizia in Napoli . . . . Pag. 484

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 15.
Modificazioni ad alcune norme relative alle licenze dei salariati statali e all'indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato . . . Pag. 484

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 febbraio 1947, n. 16.
Riunione in un unico Ministero dei Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . Pag. 485

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 17.
Riunione in un unico Ministero dei Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica . . . Pag. 485

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946.
Nomina della Commissione per la ricostituzione di titoli di Stato distrutti per ordine di autorità . . . Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1946.
Destinazione di beni mobili del soppresso partito nazionale fascista all'« Onarmo » . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1946.
Emissione di un nuovo francobollo da cent. 25. Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Soppressione dell'aggio di vendita ai ricevitori dei Monopoli di Stato . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Dichiarazione di inefficacia delle deleghe fatte per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee degli azionisti tenutesi il 27 settembre 1944 e 20 dicembre 1944 della Società per azioni Raffineria Olii Minerali. Pag. 487

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della repubblica sociale italiana dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti . . . . Pag. 487

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.
Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como . . . . Pag. 488

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.
Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta). Pag. 488

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Modena, Vicenza, Barletta, Recco, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure . . . . Pag. 488

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad indire concorsi per 100 posti di medico di riparto. Pag. 489

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Bong Alberto, con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 489

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.
Apertura di dipendenze in Favara e Grotte del Banco di Sicilia . . . . Pag. 489

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 gennaio 1947.
Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap) . . . . Pag. 489

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Milano per il triennio 1945-1947 . . . . . Pag. 490

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Mariotti Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 490
Esito del ricorso presentato da D'Amato Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 490

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 490

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 491
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 491
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 491
Autorizzazione al comune di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946. Pag. 491

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza) . . . . Pag. 491

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . Pag. 491
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 491
Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 492

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esame a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo degli Archivi notarili, riservato ai reduci. Pag. 494

Ministero dell'interno: Concorso per esami per il conferimento di n. 117 posti di impiegato di polizia di 3ª classe (gruppo C - grado 11°) fra gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza . . . . Pag. 496

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 10, in udienza solenne, Sua Eccellenza il dott. Rafael Ocampo Gimenez, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Argentina.

Roma, li 6 febbraio 1947

(738)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor James Clement Dunn, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

Roma, li 6 febbraio 1947

(737)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 946, n. 662.
Norme penali relative alla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 31 ottobre 1946 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con l'Alto Commissario per l'alimentazione, per la disciplina dell'ammasso dell'olio d'oliva nella campagna 1946-47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 6 novembre 1946;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792;
Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni penali previste nel decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, per le infrazioni alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo ai granai del popolo e nel decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 68, relativo alla disciplina del conferimento dei cereali di produzione 1946, si applicano anche per le infrazioni agli obblighi di consegna dell'olio di oliva stabiliti dal decreto 31 ottobre 1946 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, relativo alla disciplina dell'ammasso dell'olio d'oliva nella campagna 1946-47.

La perdita del diritto alle trattenute, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, va riferita a quanto disposto dall'art. 20 lettere *a*), *b*) e *c*) e dall'art. 21 del decreto 31 ottobre 1946 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

L'inadempimento agli obblighi di denunzia previsti dal decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste equivale all'inadempimento degli obblighi di consegna stabiliti dallo stesso decreto.

Nel caso di denuncia incompleta o inesatta o tardiva, la pena è diminuita di due terzi.

La denuncia è ritenuta incompleta o inesatta in relazione alla data della sua compilazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 663.

Modificazioni alla composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello delle Forze armate dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 118;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2431;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 345;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per i collaudi in appello, indicata nell'art. 8 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, numero 196, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262, è così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un colonnello o tenente colonnello dell'Esercito, membro effettivo;

un colonnello o tenente colonnello commissario della Marina, membro effettivo;

un colonnello o tenente colonnello commissario dell'Aeronautica, membro effettivo;

un colonnello o tenente colonnello della Guardia di finanza, membro effettivo;

un funzionario del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo;

un funzionario dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, membro effettivo;

tre ufficiali superiori commissari, uno per ciascuna forza armata, membri supplenti;

due funzionari, uno del Ministero dell'industria e commercio ed uno dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, membri supplenti.

Art. 2.

Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministero per la guerra; il consigliere di Stato su designazione del presidente di tale consesso; gli altri membri, su designazione degli enti interessati.

In mancanza od impedimento del presidente, assume la presidenza il membro effettivo più elevato in grado ed il più anziano in caso di parità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque fra i componenti la Commissione, compreso colui che presiede, il voto del quale ha la prevalenza in caso di parità.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 118, e successive, in quanto non modificate da quelle del presente decreto, nè con esse in contrasto.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 664.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Monteprandone (Ascoli Piceno).

N. 664. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Monteprandone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 665.

Erezione in ente morale del Circolo ricreativo « La Fenice », con sede in Senigallia (Ancona).

N. 665. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Circolo ricreativo « La Fenice », con sede in Senigallia (Ancona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 666.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Povere Figlie di Sant'Antonio », con casa generalizia in Napoli.

N. 666. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Povere Figlie di Sant'Antonio », con casa generalizia in Napoli, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente, di beni immobili del valore di L. 670.000 (seicentosettantamila), situati nei comuni di Buonalbergo (Benevento), di Palma Campania e di Secondigliano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 15.

Modificazioni ad alcune norme relative alle licenze dei salariati statali e all'indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2383, contenente norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, relativo all'indennizzo di licenziamento agli operai in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è sostituito dal seguente:

« Ai capi operai ed agli operai permanenti e temporanei, in servizio da almeno 12 mesi, sono concesse, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni e dei servizi, licenze, senza perdita delle competenze, della durata massima di 18 giorni per ciascun anno finanziario ».

Inoltre agli stessi salariati possono essere concesse, indipendentemente dalle licenze previste dal 1° comma del presente articolo, licenze della durata massima di 30 giorni durante l'esercizio finanziario, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni e dei servizi, senza diritto a percepire paghe, retribuzioni, indennità di carovita o qualsiasi altra competenza comunque denominata.

Queste ultime licenze possono, in casi eccezionali, venire prorogate per più lunghi periodi con autorizzazione dei Ministri competenti.

Art. 2.

L'art. 39 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 2 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, è sostituito dal seguente:

« L'indennizzo di cui al precedente art. 1 è commisurato per ogni anno di servizio compiuto, a 20 giornate della paga spettante all'atto del licenziamento, escluse l'indennità di carovita e qualsiasi altra competenza, ancorchè ragguagliata alla paga stessa ».

Art. 4.

L'indennità per una volta tanto in luogo di pensione di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo.

Detta indennità è ragguagliata, sia per i salariati di ruolo, sia per le vedove e gli orfani di essi, a 20 giornate della paga o retribuzione, spettanti alla data di cessazione dal servizio o del licenziamento, e degli altri eventuali assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percetti per ogni anno di servizio utile. Si applica per la liquidazione di detta indennità il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Sono abrogati gli articoli 14 e 15 del citato regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° dicembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 febbraio 1947, n. 16.

Riunione in un unico Ministero dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Ministeri delle finanze e del tesoro sono riuniti in un unico Ministero, che assume la denominazione di « Ministero delle finanze e del tesoro ».

Art. 2.

Con successivo decreto sarà stabilito l'ordinamento del Ministero delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 17.

Riunione in un unico Ministero dei Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica sono riuniti in un unico Ministero che assume la denominazione di « Ministero della difesa ».

Art. 2.

Con successivo decreto sarà stabilito l'ordinamento del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946.

Nomina della Commissione per la ricostituzione di titoli di Stato distrutti per ordine di autorità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

A comporre la Commissione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, sono chiamati:

1) dott. Domenico Capobianco, primo presidente di Corte di appello a riposo, presidente;

2) dott. Luigi Ricciardelli, consigliere della Corte Suprema di cassazione, vice presidente;

3) dott. Silvio Bocconi, consigliere della Corte dei conti;

4) dott. Giuseppe Ventura, direttore generale del Tesoro, e in caso di assenza o d'impedimento, il dottor Alfredo Roncuzzi, ispettore generale presso la Direzione generale del tesoro;

5) dott. Gino Pallestrini, direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, e in caso di assenza o d'impedimento, il dott. Rodolfo Gramazio, ispettore generale presso la Cassa dei depositi e prestiti;

6) dott. Ugo Conti, direttore generale del Debito pubblico, e in caso di assenza o d'impedimento, il dottor Gino Crestini, ispettore generale presso la Direzione generale del debito pubblico;

7) dott. Giuseppe Nathan, capo del Servizio danni di guerra presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

La segreteria della Commissione sarà formata da:

a) dott. Salvatore Viaggio, consigliere presso la Direzione generale del debito pubblico, capo di segreteria;

b) dott. Enrico Quarti, consigliere presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, segretario;

e) dott. Salvatore Bacli, primo segretario presso la Direzione generale del tesoro, segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

BERTONE — GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1947
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 8. — GRIMALDI

(754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1946.

Destinazione di beni mobili del soppresso partito nazionale fascista all'« Onarmo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza 11 novembre 1946, con la quale l'Opera nazionale assistenza religiosa morale operai « Onarmo » chiede che le siano destinati le attrezzature ed i mobili delle ex scuole fasciste di assistenza sociale e di economia domestica poste in Roma a San Gregorio al Celio n. 2, già assegnatile in uso temporaneo e revocabile a decorrere dal 27 giugno 1944;

Ritenuto che tali attrezzature e mobili, per lo stato di uso, sono in gran parte inservibili o bisognevoli di notevoli riparazioni e che comunque inadattabili ad uffici statali;

Considerato che l'« Onarmo » attualmente ospita ed assiste 85 orfani sfollati e sinistrati ed ha aperto una scuola di assistenza, autorizzata dai Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

I materiali e mobili posti in Roma, San Gregorio al Celio n. 2, già di pertinenza del soppresso partito nazionale fascista, descritti nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono ceduti all'Opera nazionale assistenza religiosa morale operai « Onarmo », con obbligo di destinazione perenne ad opere assistenziali

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1947
Registro n. 4, *foglio n.* 385. — FERRARI

(606)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1946.

Emissione di un nuovo francobollo da cent. 25.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 della legge postale e delle telecomunicazioni (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645);

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 28 marzo 1946, col quale è stata concessa una riduzione di tariffa del 25 % per la spedizione di pieghi di peso non superiore a grammi 700 contenenti libri, da parte di case editrici o librarie;

Considerato che per la francatura di tali spedizioni è necessario l'uso di francobolli da cent. 25;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di francobollo ordinario da centesimi 25.

Art. 2.

Il nuovo francobollo da centesimi 25 è del formato carta di mm. 20 × 24 e del formato stampa di mm. 17 × 21.

Esso reca una vignetta raffigurante una mano che stringe una fiaccola ardente.

E' stampato in rotocalco, nel colore verde smeraldo, su carta recante in filigrana piccole ruote alate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(676)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Soppressione dell'aggio di vendita ai ricevitori dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sui miglioramenti economici a favore del personale statale, con cui il supplemento di servizio attivo viene conglobato nello stipendio e quindi soppresso come emolumento a sè stante;

Visto l'art. 27 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, con cui si stabilisce che il supplemento di servizio attivo per i titolari degli uffici vendita dei monopoli viene corrisposto sotto forma di un aggio sull'importo dei generi prelevati;

Considerata l'urgente necessità di rimuovere l'attuale situazione in base alla quale ai ricevitori competerebbe un doppio emolumento allo stesso titolo;

Decreta:

Dalla data di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, nelle singole Provincie restituite all'Amministrazione italiana, cessa la corresponsione dell'aggio sulle vendite a favore dei ricevitori dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 10. — EMANUELE

(677)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle deleghe fatte per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee degli azionisti tenutesi il 27 settembre 1944 e 20 dicembre 1944 della Società per azioni Raffineria Olii Minerali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il 2° comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2 con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga il termine predetto;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nella Società per azioni Raffineria Olii Minerali (R.O.M. S.A.);

Viste le deliberazioni prese, sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, dalle assemblee degli azionisti della Società per azioni Raffineria Olii Minerali (R.O.M.S.A.) tenute il 27 settembre 1944 ed il 20 dicembre 1944, riguardanti, rispettivamente, la nomina del Collegio sindacale e quella del Consiglio di amministrazione;

Considerato che, nelle predette assemblee, il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal Ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detti atti possono essere dichiarati inefficaci a norma delle citate disposizioni di legge (secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente Ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee 27 settembre 1944 e 20 dicembre 1944 della Società per azioni Raffineria Olii Minerali (R.O.M.S.A.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(739)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della repubblica sociale italiana dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la deliberazione in data 6 novembre 1946, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Asti chiede la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con delibere consiliari 14 ottobre 1943, 7 gennaio, 1° febbraio, 30 marzo, 3 luglio 1944 e 26 gennaio, 16 febbraio, 3 aprile 1945, concernenti la nomina e la carriera del dipendente personale, provvedimenti tutti descritti nella citata deliberazione del 6 novembre u. s.;

Considerato che da tale deliberazione si rileva che i provvedimenti anzidetti sono stati adottati in conformità di disposizioni regolamentari e contrattuali e al di fuori quindi di quasiasi ispirazione od imposizione di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, con deliberazioni consiliari

del 14 ottobre 1943, del 7 gennaio, 1° febbraio, 30 marzo e 3 luglio 1944 e del 26 gennaio, 16 febbraio, 3 aprile 1945, concernenti la nomina e la carriera del dipendente personale della Cassa medesima, provvedimenti tutti descritti nella deliberazione consiliare del 6 novembre u. s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(532)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento in data 20 aprile 1943, con il quale i signori comm. Giuseppe Baragiola e cav. uff. Marco Canepa vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como;

Considerato che i suddetti signori Baragiola e Canepa sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio;

Decreta:

I signori comm. Giuseppe Baragiola e cav. uff. Marco Canepa sono confermati, rispettivamente, nelle cariche di presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(533)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1945, con il quale i signori dott. Francesco Calì e dott. Rocco Antronico vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Società;

Considerato che i signori Calì e Antronico hanno rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Rosario Alessi fu Rosario e rag. Pasquale Calì fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) con le attribuzioni e i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(530)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Modena, Vicenza, Barletta, Recco, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Modena, Vicenza, Barletta, Recco, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Modena, Vicenza, Barletta, Recco, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure.

Roma, addì 15 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: CORSI

(740)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad indire concorsi per 100 posti di medico di riparto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/358708 in data 9 gennaio 1947;

Visto l'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34;

Visto il regolamento sanitario per le Ferrovie dello Stato, approvato con decreto Ministeriale in data 7 febbraio 1928, n. 1787;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per 100 posti di medico di riparto per coprire sedi vacanti o attualmente tenute da medici provvisori comprese nelle giurisdizioni degli Ispettorati sanitari di Torino, Genova, Venezia e Pisa.

Roma, addì 17 gennaio 1947

Il Ministro: FERRARI

(755)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Bong Alberto, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Bong Alberto, con sede in Torino, via G. Giolitti n. 41, esercente rappresentanza e commercio di ferramenta, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Bong Alberto, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Rossi Ezio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(700)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.

Apertura di dipendenze in Favara e Grotte del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede a Palermo, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Favara e Grotte (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(627)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 gennaio 1947.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente la soppressione degli uffici ed enti già operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto Commissariale 13 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1945, n. 33, relativo alla nomina del commissario e dei vice commissari dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comissario dell'Ucefap dopo il decesso dell'on. Luigi Corazzin cui erano affidate tali funzioni;

Decreta:

Il dott. Augusto De Gasperi è nominato commissario liquidatore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap).

Roma, addì 11 gennaio 1947

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(749)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Milano per il triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Milano, pel triennio 1945-47, i signori:
Villa prof. Luigi, medico chirurgo;
Petrini prof. Michelangelo, medico chirurgo;
Taccone prof. Girolamo, pediatra;
Tolla avv. Carlo, esperto in materia amministrativa;
Broggi prof. Eugenio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 221. — FERRARI

(607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mariotti Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 75 decisioni N. 137-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Mariotti Mario fu Alessandro, nato a San Marino il 14 agosto 1887 e residente in Roma, via Due Macelli n. 66, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.
Ha quindi adottato la seguente decisione:
(*Omissis*).
Devesi quindi concludere che il Mariotti non fu mai effettivo confidente dell'O.V.R.A. e tanto meno svolse attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mariotti Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(502)

Esito del ricorso presentato da D'Amato Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 78 decisioni N. 96-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor D'Amato Giuseppe di Pietro, nato a Chiavenna il 20 marzo 1917 ed abitante in Sassari, via Casalabria n. 2, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.
Ha quindi adottato la seguente decisione:
(*Omissis*).
. . ., è certo che egli non ha fornito informazioni nell'interesse del regime fascista, non potendosi considerare tali le notizie da lui fornite:
(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da D'Amato Giuseppe e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(505)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Angelo Cino, Console onorario della Repubblica di Panama a Napoli.

(716)

In data 14 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Umberto Di Domenico, Console onorario della Repubblica di Panama a Roma.

(724)

In data 17 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Alberto Arteta, Console generale dell'Equatore a Genova.

(639)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Terni è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1595 del 29 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1946 al registro n. 2 Interno, foglio n. 116; importo del mutuo: L. 3.000.000.

(657)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Treviso, di un mutuo di L. 29.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(654)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, di un mutuo di L. 1.887.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(655)

Autorizzazione al comune di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4779 del 3 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 9.988.757.

(656)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza)

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1947, la zona di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza), della estensione di ettari 1.056, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stata chiesta la traslazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 %, n. 305672, di annue L. 70 di rendita, intestato a Bertolini Michele di Giuseppe, domiciliato in Valeggio sul Mincio, ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale notaio.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 17 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 19, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(685)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 56.

E' stata chiesta la traslazione, a nome degli aventi diritto, del certificato Consolidato 3,50 % (1906), n. 725455, di annue L. 35, intestato alla defunta Loiacomo Rosalia di Giuseppe, moglie di Cucuzza Salvatore fu Sebastiano, domiciliato in Mistretta (Messina).

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, sarà dato corso alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(686)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunciato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 614815, di annue L. 175, intestato a Zappa Gemma di Angelo, nubile, domiciliata a Milano, esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(687) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 febbraio 1947 - N. 32

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,40
Id. 3,50 % 1902	84 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 5 % 1936	94,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,85
Id. 5 % convertiti 1951	98,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(Unica pubblicazione). Elenco n. 15.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
B. T. 5 % (1950) Serie III	1041	Lo Vasco Antonina fu Pietro, moglie di Gigante Giuseppe, dom. a Palermo. Vincolata	capitale 20.000 —
Id. Serie VII	872	Come sopra	10.000 —
B. T. 5 % (1951) Serie 47ª	266	Genovese Biagia Ernesta di Salvatore, moglie di Accardi Aurelio, dom. a Trapani. Vincolato	2.500 —
Id. Serie 48ª	257	Come sopra	20.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	859939	Conti Giuseppe, dom. in Partinico (Palermo)	917 —
P. Red. 3,50 % (1934)	214870	Schembri Ignazia di Vincenzo, moglie di Palmeri Giovanni, dom. a Naro (Girgenti). Vincolato	913,50
Id.	523304	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Geraci Siculo (Palermo)	189 —
Id.	523305	Come sopra. Vincolato	49 —
Id.	523306	Come sopra	10,50
Id.	523307	Come sopra	10,50
Id.	290371	Lombardo Calogera di Emanuele, moglie di Cumia Giuseppe, dom. a S. Cipinello (Palermo)	14 —
Id.	321226	Verdone Antonina di Antonino, moglie di Ditta Vincenzo, dom. ad Alia (Palermo). Vincolata	318,50
Id.	208157	Collegio di Maria di Villafrati (Palermo)	35 —
Id.	499509	Angelico Luigi di Vincenzo, dom. a Palermo. Ipotecata	35 —
Id.	522831	Arioto-La Villa Angela di Rosario, moglie di Lo Faso Damiano-Giovanni, dom. in Palermo	42 —
Id.	394890	Purpura Agata fu Francesco, interdetta sotto la tutela di Purpura Pietro fu Francesco, dom. a Carini (Palermo)	73,50
Id.	377266	Modica Gaetano fu Andrea, dom. a Castelnuovo di Sicilia (Palermo)	3,50
Id.	493700	Battaglia Luigi di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Villadolmo (Palermo)	31,50
Id.	493701	Come sopra, con usufrutto a Battaglia Michele	10,50
Cons. 3,50 % (1906)	862038	Di Pisa Pietro fu Salvatore, dom. a Palermo. Ipotecata per cauzione	385 —
Rendita 5 %	195912	Pia Opera Eredità Michelangelo Vivona di Calatafimi (Trapani), aggregata alla locale Congrega del Purgatorio	80 —
Id.	195913	Compagnia del SS.mo Sacramento in Alcamo	130 —
Id.	195914	Compagnia di Maria SS.ma del Rosario in Alcamo	50 —
Id.	200061	Opera Pia degli asili rurali ed urbani di Palermo	305 —
P. Red. 5 %	940	Come sopra	825 —
Rendita 5 %	200046	Ospedale civico e Benefratelli di Palermo	595 —
Id.	199493	Oper Pia asili rurali ed urbani di Palermo	485 —
Id.	198135	Caeti Camillo fu Antonino, dom. in Palermo	110 —
Id.	199390	Compagnia dei SS. Quaranta Martiri al Casolotto di Palermo	30 —
Id.	184280	Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, in Palermo	120
Id.	204425	Orfanotrofio marchesa Ardizzone e Di Pietro, di Palermo	750 —
Id.	199996	Opera Pia Collegio di Maria di Castiglia al Carmine di Palermo	195 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	199985	Clero della cattedrale di Palermo	30 —
Id.	201456	Pizzone Carolina, moglie di Censuales o Cenzuales Emanuele fu Francesco, dom. a Palermo. Vincolato . . .	2.985 —
Id.	201457	Venerabile chiesa della Madonna dell'Orto di Monreale (Palermo)	135 —
P. Red. 5 %	10759	Laspia Grazia Assunta di Biagio, moglie di Giuffrida Romualdo di Antonino, dom. a Montevago (Agrigento). Vincolato	550 —
P. Red. 3,50 %	524153	Conservatorio delle Vergini Cappuccinelle di Palermo . .	98 —
Id.	2713	Palazzo Francesca Paola di Carmelo, moglie di Palazzo Francesco, dom. in Corleone (Palermo)	70 —
Id.	484838	Giammona Vincenza fu Giuseppe, moglie di Giammona Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Palermo. Vincolata . .	210 —
Id.	9124	Morino Vincenzo di Onofrio, dom. a New York . . .	7 —
Id.	36967	Come sopra	178,50
Id.	305671	Comune di Contessa Entellina (Palermo)	2.320,50
Id.	499750	Come sopra	374,50
Id.	244733	Opera Pia Ospedale Lina, in Contessa Entellina (Palermo), amministrato dalla locale Congregazione di carità .	52,50
Id.	177550	Lodato Gaspare fu Vincenzo, dom. a Camporeale (Trapani). Ipotecata per cauzione	700 —
Id.	242694	Tinaglia Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Monreale (Palermo)	24,50
Id.	162327	Chiovari Rosa di Filippo, moglie di Guardi Salvatore, domiciliata in Ventimiglia Sicula (Palermo). Vincolata . .	171,50
Id.	262283	D'Amato Ciro fu Filippo, dom. a Marineo (Palermo) . . .	280 —
Id.	34938	Spinella Antonino fu Salvatore, dom. a New York . . .	70 —
Id.	524764	Mensa vescovile e parrocchiale della Diocesi di Cefalù (Palermo) . . .	381,50
Rendita 5 %	201504	Garbo Filomena di Giovanni, moglie di Zamporlini Arone Eduardo di Luigi, dom. in Cefalù. Vincolato . . .	1.000 —
Id.	201930	Chiesa parrocchiale di San Calogero, in Termini Imerese (Palermo). Vincolato	145 —
Id.	201012	Pusateri Teresa fu Francesco, moglie di Pusateri Badalì Giuseppe, dom. a Termini Imerese. Vincolato	335 —
Id.	195410	Saso Matilde fu Francesco, moglie di Randazzo Salvatore fu Antonino, dom. in Sciara (Palermo). Vincolato . . .	105 —
Id.	195411	Caruso Caterina di Michele, moglie di Chiaramonte Pietro fu Francesco, dom. a Termini Imerese. Vincolata . . .	555 —
Id.	195413	Lombino Lucio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Cannata Rosina fu Luciano ved. Lombino, dom a Roccapalumba (Palermo)	325 —
Id.	195412	Lombino Emanuele fu Giovanni, minore, ecc., come sopra .	325 —
Id.	195414	Lombino Ugo, ecc., come sopra	325 —
Id.	195415 (nuda proprietà e usufrutto)	Lombino Emanuele, Lucio e Ugo fu Giovanni, ecc., come sopra, con usufrutto a Cannata Rosina	325 —
Id.	201793	Flugy Papè Stefano di Claudio, minore sotto la patria potestà dell'adottante Papè Adele-Maria fu Pietro, nubile, dom. a Palermo	1.825 —
Id.	198877	Comune di Palazzo Adriano (Palermo)	40 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(501)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo degli Archivi notarili, riservato ai reduci.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737; 25 aprile 1932, n. 477; 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898 e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 31378/19520.9.2/1.3.1. in data 22 dicembre 1941, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si consente che sia bandito un concorso per nove posti nel ruolo del personale di gruppo *A* negli Archivi notarili con riserva di altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1942, con il quale veniva bandito un concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) con riserva di altri nove posti a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire successivamente, non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra;

Vista la nota n. 88378/12106.2.6.5/1.3.1. in data 14 dicembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza il Ministero di grazia e giustizia a bandire detto concorso riservato;

Rilevato che il numero delle donne attualmente in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili è superiore al limite massimo consentito dalle norme vigenti e che, pertanto, non è possibile la loro ammissione al presente concorso, essendo inoltre state escluse dal concorso di cui al decreto Ministeriale sopra citato;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando emanato con decreto Ministeriale 13 dicembre 1941 e la scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso, si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso;

b) dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 35, salvo in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio. Dette qualità devono risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia fornito, prima del termine utile della presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) laurea in giurisprudenza;

2) diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o dell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della Scuola di scienze politiche e sociali della Università del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale, nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve, dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni sessanta la sola domanda di ammissione corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso, eseguito o presso un Archivio notarile regionale o distrettuale ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia — gestione degli Archivi notarili — salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuta regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio, ovvero certificato rilasciato dai competenti direttori di segreteria;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del tribunale o segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 con le modalità stabilite dal precedente art. 3: la detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del termine del concorso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato attestante la specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero le altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di partigiano.

La qualità di ex combattente della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare, per i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, e successive integrazioni. Coloro invece che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato. In egual modo deve provarsi la qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestano nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*) dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto art. 4.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume e informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio III) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

Il concorso si svolgerà mediante esame secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consiste:

A) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili;

B) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili;
3) tasse sugli affari;
4) paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegato *c)* al regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876;
5) legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) nozioni di statistica.

Art. 10.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale, o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 11.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari conservatori aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, sono nominati conservatori aggiunti (grado 11° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 12.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 28 dicembre 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1947

(696)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di n. 117 posti di impiegato di polizia di 3ª classe (gruppo C - grado 11°) fra gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441;

Veduto il decreto Ministeriale 15 aprile 1927, con il quale sono state approvate le norme per l'esame di concorso stabilito dall'art. 6 del predetto regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, per il conferimento al personale di gruppo *C* di pubblica sicurezza dei posti vacanti nel grado di impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*);

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, con cui sono stati approvati i ruoli organici del personale d'ordine di pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 21 agosto 1907, n. 690, e relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per il conferimento di n. 117 posti d'impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*), fra gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza appartenenti ai gradi 11° (archivista di pubblica sicurezza) e 12° (applicati di pubblica sicurezza).

Art. 2.

Gli aspiranti al suddetto concorso dovranno presentare alle prefetture delle Provincie ove prestano servizio o all'ufficio dell'Amministrazione centrale cui sono addetti domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 12, entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Le prove di esame scritte saranno due e verteranno sulle seguenti materie:

1) principi di diritto costituzionale ed ordinamento generale amministrativo della Repubblica;
2) ordinamento degli uffici di pubblica sicurezza (prova pratica).

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verterà sulle seguenti altre:

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) Codice penale - libro I;
c) ordinamento degli archivi di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nel luogo e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: CORSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1947
Registro Interno n. 2, foglio n. 352. — VILLA

(667)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.